

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

CAPITOLATO SPECIALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SECONDARIO NONCHÉ DI SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO, AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 71 DEL D. LGS 31 MARZO 2023, N. 36, OCCORRENTE ALLA ASST MELEGNANO E MARTESANA PER UN PERIODO DI VIGENZA DEL CONTRATTO DI 36 MESI. CIG B51DF6E664.



PARTE PRIMA – CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO	4
1. OGGETTO DEL CONTRATTO	4
1.1 - Scopo del contratto	4
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	5
2.1. Sedi di svolgimento del servizio	5
2.2 Organizzazione del servizio.....	7
2.3 Tempi e modalità di erogazione del servizio di trasporto	10
2.3.1. Eventuali Prestazioni extra-canone	11
2.4.1 Attività di trasporto programmata	13
2.4.2 Attività estemporanea a richiesta.....	14
2.5 Mezzi di trasporto, dotazioni strumentali e attività di controllo.....	15
2.5.1 Servizio di trasporto sanitario con ambulanze/CMR	15
2.5.1.1 Modalità di trasporto.....	16
2.5.1.2 Trasporto di cittadino obeso e grande obeso	17
2.5.2 Servizio di trasporto mediante automezzo	17
2.5.2.1 Requisiti minimi dei veicoli	19
2.5.2.2 Dotazioni e disposizioni per il trasporto di sangue e campioni biologici	19
2.5.3 Mezzi di trasporto.....	20
2.5.4 Dotazioni strumentali	22
2.6 Rendicontazione delle prestazioni.....	22
2.7 Personale impiegato	23
3. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO	25
3.1. Avvio della fase esecutiva del contratto	25
3.2. Periodo di prova – clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.	25
4. CORRISPETTIVI.....	26
5. REVISIONE PREZZI	26
6. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	27
7. CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER SCADENZA NATURALE DEL PERIODO DI VIGENZA.....	29
8. RESPONSABILE DEL CONTRATTO (RC) E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)	29
9. TAVOLO TECNICO PERMANENTE	30
10. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	30
11. CLAUSOLE SOCIALI	31
12. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	32
13. ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	33
14. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	33
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	35
15. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	35
16. RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI	35
17. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO.....	36

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

18.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	37
19.	PENALITÀ.....	41
20.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	44
20.1.	Clausola risolutiva espressa	44
20.2.	Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto	45
21.	RECESSO UNILATERALE	46
21.1.	Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante	46
21.2.	Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente	46
21.3.	Convenzioni centralizzate	46
21.4.	Clausola ex art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023	46
22.	CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ	47
23.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE	47
24.	SPESE CONTRATTUALI.....	49
25.	CONTROVERSIE.....	49
26.	RINVIO AD ALTRE NORME	49
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679.....	49

Allegato 1 “PRE DUVRI”.

Allegato 2 “Procedura di detersione e disinfezione di mezzi e attrezzature”

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

PARTE PRIMA – CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e Martesana intende esperire una procedura aperta, ai sensi degli artt. 14 e 71 del d. lgs 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio di trasporto sanitario secondario nonché di servizio di trasporto materiale biologico, per un periodo di vigenza del contratto di 36 mesi.

1.1 - Scopo del contratto

La presente procedura è finalizzata all'affidamento ad unico operatore economico di:

- servizio di trasporto sanitario secondario mediante impiego di tipologia di mezzi riportati nell'Allegato B della D.G.R. 16 maggio 2016, n. X/5165, (Rif. A03; A04; A05) [prestazione principale];
- servizio di trasporto sangue, emocomponenti, campioni e materiali biologici, altri beni, mediante impiego di automezzo (Rif. A07 Allegato B, D.G.R. 16 maggio 2016, n. X/5165) [prestazione secondaria].

da erogarsi attraverso l'impiego di mezzi di trasporto, variamente qualificati, messi a disposizione ed organizzati dall'operatore aggiudicatario, verso le diverse strutture aziendali e strutture extra-aziendali, nel rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari di settore vigenti nonché di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale.

Si precisa che con l'esperimento della presente procedura l'ASST Melegnano e della Martesana persegue lo scopo di soddisfare la totalità delle necessità afferenti alla tipologia di servizi oggetto della procedura, meglio individuati al successivo articolo 2 del presente Capitolato, che dovessero insorgere nel periodo di vigenza dei contratti.

Devono ritenersi ricomprese nell'oggetto del contratto tutte le ulteriori diverse prestazioni ed attività che non siano state eventualmente espressamente menzionate e regolamentate all'interno del presente Capitolato Speciale ma che siano necessarie al fine del perseguimento dello scopo del contratto. Nel corso del periodo di vigenza del contratto, l'operatore aggiudicatario dovrà erogare il servizio rispettando puntualmente tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale nonché tutte le prescrizioni che siano fissate dall'ASST successivamente all'aggiudicazione della procedura, in fase di avvio di esecuzione del contratto o in qualsiasi momento della sua vigenza, in merito a prassi e/o istruzioni operative afferenti all'erogazione delle prestazioni a favore dell'ASST. Il coordinamento del servizio di trasporto sanitario secondario nonché di servizio di trasporto materiale biologico potrà essere effettuato da AREU secondo le proprie regole gestionali e, pertanto, con previsione del connesso coordinamento di personale e mezzi in forza all'aggiudicatario.

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Nel corso del periodo di vigenza del contratto, l'operatore economico dovrà erogare il servizio rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti al contenuto, alle caratteristiche e alle modalità previste nel presente Capitolato, alle disposizioni previste dalla D.G.R. 16 maggio 2016, n. X/5165 e relativi allegati, nonché in ottemperanza alle leggi e alle normative vigenti, garantendo il più elevato standard qualitativo delle prestazioni. Le tipologie di servizio oggetto della presente procedura sono:

- servizio di trasporto sanitario secondario mediante impiego di tipologia di mezzi riportati nell'Allegato B della D.G.R. 16 maggio 2016, n. X/5165, (Rif. A03; A04; A05) [prestazione principale] Ambulanze tipo A/A1 per trasporto sanitario e per trasporto sanitario avanzato;
- servizio di trasporto sangue, emocomponenti, campioni e materiali biologici, altri beni, mediante impiego di automezzo (Rif. A07 Allegato B, D.G.R. 16 maggio 2016, n. X/5165) [prestazione secondaria] Autovettura (Categoria M1).

2.1. Sedi di svolgimento del servizio

Si riportano le sedi di svolgimento del servizio:

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA – Via Pandina 1 – 20070 Vizzolo Predabissi (MI)

Ospedale di Vizzolo Predabissi

Ospedale Cernusco sul Naviglio

Ospedale di Melzo

L'ambito territoriale di competenza è di seguito riportato:

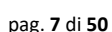
BASIGLIO	Distretto Visconteo
BASIANO	Distretto Adda
BINASCO	Distretto Visconteo
BUSSERO	Distretto Alta Martesana
BELLINZAGO Lombardo	Distretto Alta Martesana
CARPIANO	Distretto Sud Est Milano
COLTURANO	Distretto Sud Est Milano
CERRO AL LAMBRO	Distretto Sud Est Milano
CAMBIAGO	Distretto Alta Martesana
CARUGATE	Distretto Alta Martesana
CASSINA DE PECCHI	Distretto Alta Martesana
CERNUSCO S/N	Distretto Alta Martesana
CASSANO D'ADDA	Distretto Adda
CASARILE	Distretto Visconteo
DRESANO	Distretto Sud Est Milano
GESSATE	Distretto Alta Martesana
GORGONZOLA	Distretto Alta Martesana
GREZZAGO	Distretto Adda
INZAGO	Distretto Adda

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

LOCATE DI TRIULZI	Distretto Visconteo
LACCHIARELLA	Distretto Visconteo
LISCATE	Distretto Adda
MELZO	Distretto Adda
MEDIGLIA	Distretto Bassa Martesana Pallese
MASATE	Distretto Adda
MELEGNANO	Distretto Sud Est Milano
NOVIGLIO	Distretto Visconteo
OPERA	Distretto Visconteo
PANTIGLIATE	Distretto Bassa Martesana Pallese
PAULLO	Distretto Bassa Martesana Pallese
PESCHIERA	Distretto Bassa Martesana Pallese
PIOTTELLO	Distretto Bassa Martesana Pallese
PESSANO con Bornago	Distretto Alta Martesana
POZZUOLO Martesana	Distretto Adda
PIEVE EMANUELE	Distretto Visconteo
POZZO D'ADDA	Distretto Adda
ROZZANO	Distretto Visconteo
RODANO	Distretto Bassa Martesana Pallese
SAN ZENONE al Lambro	Distretto Sud Est Milano
SAN GIULIANO Mil.	Distretto Sud Est Milano
SAN DONATO Mil.	Distretto Sud Est Milano
SEGRATE	Distretto Bassa Martesana Pallese
SETTALA	Distretto Adda
TRIBIANO	Distretto Bassa Martesana Pallese
TRUCCAZZANO	Distretto Adda
TREZZANO ROSA	Distretto Adda
TREZZO Sull'ADDA	Distretto Adda
VIZZOLO PREDABISSI	Distretto Sud Est Milano
VIMODRONE	Distretto Bassa Martesana Pallese
VERNATE	Distretto Visconteo
VAPRIO D'ADDA	Distretto Adda
VIGNATE	Distretto Adda
ZIBIDO SAN GIACOMO	Distretto Visconteo



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

impiego di:

- n. 1 Ambulanze di tipo "A" dalle ore 7.00 alle ore 17.00, 365 gg/anno
 - n. 1 Ambulanze di tipo "A" dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì;
 - n. 1 ambulanza tipo "A" dal lunedì al venerdì turno da 10 ore con orario di inizio e di fine da concordare con il DEC e le Direzioni Mediche di Presidio in base alle esigenze del servizio;
 - n. 1 Ambulanza di tipo "A" CMR/UTI, 365 gg/anno, H24;
- b) Servizio di trasporto di materiale biologico e sanitario (provette, tessuti prelevati, esami radiografici, farmaci, etc.) verso altra struttura aziendale o extra aziendale erogato mediante impiego di n. 1 automezzo, a chiamata h 24 per 365 gg/anno;
- c) Servizio di Centrale Operativa 365die/H24 incaricata di coordinare unitariamente e centralmente la movimentazione dei mezzi di trasporto impiegati nei servizi.

P.O. CERNUSCO SUL NAVIGLIO:

- a) Servizio di trasporto sanitario di pazienti verso altra struttura aziendale o extra aziendale erogato mediante impiego di:
- n. 1 Ambulanze di tipo "A" dalle ore 7.00 alle ore 17.00, 365 gg/anno
 - n. 1 Ambulanze di tipo "A" dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì;
 - n. 1 ambulanza tipo "A" dal lunedì al venerdì turno da 10 ore con orario di inizio e di fine da concordare con il DEC e le Direzioni Mediche di Presidio in base alle esigenze del servizio;
 - n. 1 Ambulanza di tipo "A" CMR/UTI, 365 gg/anno, H24;
- b) Servizio di trasporto di materiale biologico e sanitario (provette, tessuti prelevati, esami radiografici, farmaci, etc.) verso altra struttura aziendale o extra aziendale erogato mediante impiego di n. 1 automezzo, a chiamata h 24 per 365 gg/anno;
- c) Servizio di Centrale Operativa 365die/H24 incaricata di coordinare unitariamente e centralmente la movimentazione dei mezzi di trasporto impiegati nei servizi;

P.O. MELZO:

- a) Servizio di trasporto sanitario di pazienti verso altra struttura aziendale o extra aziendale erogato mediante impiego di:
- n. 1 Ambulanze di tipo "A" dalle ore 7.00 alle ore 17.00, 365 gg/anno
 - n. 1 Ambulanze di tipo "A" dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì;
 - n. 1 ambulanza tipo "A" dal lunedì al venerdì turno da 10 ore con orario di inizio e di fine da concordare con il DEC e le Direzioni Mediche di Presidio in base alle esigenze del servizio;
 - n. 1 Ambulanza di tipo "A" CMR/UTI, 365 gg/anno, H24;

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

- b) Servizio di trasporto di materiale biologico e sanitario (provette, tessuti prelevati, esami radiografici, farmaci, etc.) verso altra struttura aziendale o extra aziendale erogato mediante impiego di n. 1 automezzo, a chiamata h 24 per 365 gg/anno;
- c) Servizio di Centrale Operativa 365die/H24 incaricata di coordinare unitariamente e centralmente la movimentazione dei mezzi di trasporto impiegati nei servizi;

Sono comprese nell'oggetto del servizio tutte le ulteriori diverse attività connesse e/o conseguenti che si rendessero necessarie, sulla base di quanto specificamente indicato nel presente Capitolato Speciale.

Nel corso del periodo di vigenza del contratto, l'operatore aggiudicatario dovrà erogare il servizio rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti il contenuto, le caratteristiche e le modalità di erogazione previste nel presente Capitolato Speciale; eventuali variazioni in corso d'esecuzione, potranno essere rappresentate all'Azienda committente e, previa specifica approvazione, concordate pattizamente a seguito di scambio di comunicazioni tra le Parti in forma scritta. Tutte le prescrizioni di seguito riportate potranno essere successivamente integrate da ulteriori e più precise indicazioni circa le modalità di erogazione a cui il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi. Sarà compito dell'erogatore gestire il servizio e rendere disponibile tutto quanto necessario allo svolgimento dello stesso in relazione alle finalità da conseguire, secondo quanto disposto nel seguito del presente documento ed espressamente indicato all'interno dello stipulando contratto.

Ciascun operatore dovrà dichiarare in sede di gara e garantire in corso di vigenza del contratto il possesso di un'organizzazione, di mezzi e di unità di personale adeguatamente formate necessarie all'erogazione del servizio illustrato, alle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale e nel rispetto delle disposizioni sancite dalla D.G.R. 16 maggio 2016, n. IX/5165.

Tutti i mezzi di trasporto impiegati per l'erogazione del servizio dovranno essere in possesso delle dotazioni (anche per trasporto pazienti in età pediatrica) e dei requisiti minimi espressamente previsti negli Allegati 1.2. e 3.2. della D.G.R. 16 maggio 2016, n. IX/5165.

Il servizio, a seguito di trasporto presso strutture terze, può prevedere l'eventualità di permanenza prolungata del paziente presso tali strutture prima del successivo rientro.

In tali casi, in assenza alternativamente di accompagnatori sanitari dell'ASST Melegnano e della Martesana o di permanenza dell'ambulanza, gli equipaggi - prima di lasciare il paziente presso la struttura - dovranno garantirne la presa in carico da parte di personale della stessa.

La presa in carico dovrà essere oggettivata dalla controfirma di apposito modulo, il cui modello sarà comunicato dall' ASST Melegnano – Martesana a seguito di aggiudicazione.

Fatte salve tutte le prescrizioni inerenti la prassi operativa e le modalità di erogazione del servizio che dovranno essere determinate dall'ASST successivamente all'aggiudicazione, l'operatore economico



aggiudicatario dovrà farsi carico del coordinamento di tutte le attività afferenti al servizio al fine di garantire l'esecuzione della prestazione nel rispetto delle condizioni e termini minimi ed essenziali stabiliti dal presente Capitolato Speciale.

A tal fine dovrà:

- curare la pianificazione continua del servizio e tempestivamente individuare criticità ed adottare misure correttive idonee a perseguire lo scopo del contratto;
- identificare la Struttura Operativa richiedente il trasporto;
- identificare il luogo di partenza e la destinazione, con orario di inizio e fine trasporto;
- confermare la disponibilità del trasporto;
- rendere disponibile il programma giornaliero ed il report dei trasporti;
- segnalare alle Strutture Operative di partenza e di destinazione problemi, eventi avversi, ritardi od altre circostanze imprevedute e imprevedibili che possano condizionare tempi e modi di esecuzione dei trasporti, in corso o da effettuare.

2.3 Tempi e modalità di erogazione del servizio di trasporto

L'esecuzione della singola prestazione di trasporto, richiesta dalle Strutture aziendali ed attivata dalla Centrale Operativa, avrà avvio dal momento dell'arrivo degli operatori incaricati del trasporto presso la struttura richiedente per la presa in carico del cittadino. L'operatore economico dovrà garantire il rispetto dei tempi di esecuzione della prestazione sotto riportati. Il rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni rappresenta obbligazione contrattuale essenziale e inderogabile, incidente direttamente e ipso facto sulla valutazione di regolare e corretta esecuzione del contratto. La mancata erogazione delle prestazioni richieste e/o il ritardo nella erogazione delle prestazioni, accertate in conformità a quanto disposto al successivo art. 19, in ragione della particolare gravità delle conseguenze potenziali o reali sulla tutela del diritto alla salute ed alla incolumità personale dei pazienti, rappresenta causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ai sensi di quanto previsto al successivo art. 20 del Capitolato Speciale. Il soggetto erogatore del servizio dovrà garantire il rispetto dell'avvio dell'esecuzione della singola prestazione erogata entro i termini di seguito stabiliti:

TIPOLOGIA	TEMPISTICA
<u>Trasporto ordinario programmato:</u> rientrano in tale casistica i trasporti le cui richieste di trasporto pervenute dalle Unità operative alle Direzioni Mediche di Presidio dovranno essere trasmesse da queste alla Centrale Operativa tramite apposita piattaforma entro le ore 14.00 del giorno feriale antecedente a quello di esecuzione delle prestazioni.	Arrivo degli operatori presso il punto di prelievo del cittadino almeno 15 minuti prima rispetto all'ora fissata nel programma per l'effettuazione del trasporto

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Trasporto non programmato in regime ordinario: rientrano in tale casistica i trasporti che verranno eseguiti nel giorno in cui è stata fatta la richiesta dalle Direzioni Mediche di presidio alla Centrale Operativa tramite apposita piattaforma, ma che rientrano nel regime ordinario	Arrivo degli operatori entro il termine massimo di 60 minuti dalla richiesta alla Centrale Operativa
Trasporto non programmato in regime di urgenza: rientrano in tale casistica i trasporti che verranno eseguiti nel giorno in cui è stata fatta la richiesta dalle Direzioni Mediche di presidio alla Centrale Operativa tramite apposita piattaforma, ma che presentano carattere d'urgenza	Arrivo degli operatori entro il termine massimo di 20 minuti dalla richiesta alla Centrale Operativa

2.3.1. Eventuali Prestazioni extra-canone

I trasporti non programmati in regime ordinario e di urgenza di cui alla precedente tabella, rientrano nel servizio "intra-canone" qualora vengano utilizzati i mezzi previsti dalla configurazione di cui all'art. 2.2.

In casi eccezionali, qualora i mezzi previsti siano già "occupati" da attività programmate, tali tipi di trasporti rientreranno nelle "prestazioni extra-canone".

Pertanto, all'operatore economico aggiudicatario saranno applicate le seguenti tariffe forfettarie omnicomprensive per singolo trasporto effettuato, avvalendosi di mezzi "extra-contratto"

Voce	AMBULANZE TIPO A e tipo B	Tariffa forfettaria omnicomprensiva
1	Trasporti all'interno del medesimo P.O/struttura	26,18 €
2	Trasporti A/R entro un percorso di 17 km	85,09 €
3	Trasporti A/R entro un percorso di 25 km	104,72 €
4	Trasporti A/R entro un percorso di 40 km	130,90 €
5	Trasporti A/R entro un percorso di 60 km	196,35 €
6	Trasporti A/R entro un percorso di 100 km	301,07 €
7	Trasporti A/R entro un percorso di 150 km	366,52 €
8	Trasporti A/R entro un percorso di 200 km	418,88 €
9	Trasporti A/R entro un percorso di >200 km	Tariffa prevista fino a 200 km + 0,99/km per i km eccedenti i 200
voce	AMBULANZE CMR/UMTI	Tariffa forfettaria omnicomprensiva
11	Per ogni ora o frazione di ora indipendentemente dal chilometraggio	116,82 €
12	Fermo macchina per ogni ora o frazione eccedente la prima ora di attesa	31,64 €

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

2.4. Centrale Operativa 365 die/h24 e gestione servizio

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire il coordinamento dell'attività al fine di garantire la risposta all'utenza nei termini stabiliti.

A tal fine dovrà:

- realizzare la pianificazione continua del servizio;
- identificare la Struttura Operativa richiedente il trasporto;
- identificare il luogo di partenza e la destinazione;
- confermare la disponibilità del trasporto;
- rendere disponibile il programma giornaliero ed il report dei trasporti;
- segnalare alle Strutture Operative di partenza e di destinazione problemi, eventi avversi, ritardi od altri eventi imprevedibili che possono incidere sui trasporti, in corso o da effettuare.

Qualora fosse ritenuto necessario e su espressa richiesta, l'Amministrazione potrà valutare di mettere a disposizione dell'operatore un idoneo locale da adibire alle attività di Centrale Operativa, dotato di numero telefonico interno, imputando al medesimo il rimborso per i costi di utenza.

Per i soli trasporti di soccorso di malati con instabilità delle funzioni vitali o giudicati critici, le richieste tramite Piattaforma telematica (o in via eccezionale tramite richiesta telefonica) dovranno pervenire esclusivamente dai Reparti di Terapia Intensiva e di Unità di Cure Intensive Coronariche (UCIC).

Il Rianimatore di servizio provvederà a valutare il malato e la necessità del trasporto con accompagnamento sanitario e successivamente ad attivare il coordinamento della Centrale Operativa.

Ogni richiesta di servizio, non di soccorso, verrà inoltrata dalla Direzione Medica di P.O. competente e o dal Medico delegato nelle fasce orarie di chiusura della Direzione Medica di P.O.. Il personale incaricato del trasporto dovrà prelevare i pazienti dal reparto ed allo stesso riaccompagnarli, affidandoli al personale di assistenza del reparto medesimo. Il trasporto programmato contemporaneo di più pazienti mediante l'utilizzo di un solo automezzo dovrà essere autorizzato dalla Direzione Medica di P.O..

Con riferimento ai trasporti oggetto della presente procedura, l'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire l'erogazione della totalità delle prestazioni mediante organizzazione e gestione di Centrale Operativa, attiva 365 die/H24, incaricata di coordinare unitariamente e centralmente l'erogazione dei trasporti di tutti i mezzi di trasporto impiegati nell'erogazione delle prestazioni. I servizi oggetto del contratto dovranno essere pertanto organizzati ed erogati avvalendosi di una Centrale Operativa in grado di garantire l'accesso alle prestazioni da parte dell'ASST, mediante messa a disposizione di doppio sistema di attivazione del servizio che dovrà essere erogato nel rispetto dei termini e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale:

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

- Sistema di attivazione del servizio su Piattaforma Telematica, elaborata per l'ASST Melegnano e della Martesana, accessibile su rete internet dalla postazione abilitata all'accesso individuata presso ciascun Presidio Ospedaliero, con riferimento alla gestione della totalità dei trasporti programmati;
- Sistema di attivazione del servizio su Piattaforma Telematica, con riferimento ai trasporti non programmati in regime "ordinario" e in regime "di urgenza"; detto sistema dovrà garantire la disponibilità di:
 - almeno n. 1 linea telefonica attiva in entrata e n. 1 linea telefonica attiva in uscita;
 - linea di accesso su numero di telefonia mobile attivo 365 die/H24;
 - funzione di tracciabilità delle telefonate in entrata ed uscita, con conservazione "illimitata" dei relativi tabulati.

Tutte le richieste di attivazione del servizio trasmesse mediante Rete Telefonica dovranno essere in ogni caso inserite sulla Piattaforma Telematica di cui al punto precedente entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di attivazione del trasporto (attività da effettuarsi da parte della Centrale Operativa).

Le attività e funzioni espletate dalla Centrale Operativa dovranno essere erogate a favore dell'ASST mediante impiego di personale adeguatamente formato. La Centrale Operativa dovrà rilevare/ricevere e trattare con la massima puntualità e tempestività tutte le richieste di erogazione delle prestazioni oggetto del servizio, provenienti dalle strutture aziendali appositamente autorizzate e/o abilitate dall'ASST, al fine dell'effettuazione di:

- trasporti sanitari secondari (di paziente);
- trasporti di sangue, campioni, materiale biologico, altri beni programmati e non programmati in regime "ordinario" e "di urgenza";

La Centrale Operativa dovrà:

- individuare il mezzo di trasporto idoneo a soddisfare la necessità di trasporto sottesa alla richiesta, riconducibile alle specifiche tipologie di servizi.

2.4.1 Attività di trasporto programmata

La Centrale Operativa dovrà programmare, ottimizzando l'uso dei mezzi, le attività di trasporto nel rispetto degli appuntamenti fissati dalle strutture sanitarie verso cui il paziente è diretto, eventualmente confrontandosi con le singole Strutture.

Le richieste di trasporto pervenute dalle Unità operative alle Direzioni Mediche di Presidio dovranno essere trasmesse da queste alla Centrale Operativa entro le ore 14.00 del giorno feriale antecedente a quello di esecuzione delle prestazioni.

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

La Centrale Operativa ha il compito di elaborare le richieste di trasporto pervenute dalle Direzioni Mediche di Presidio ottimizzando l'uso dei mezzi, anche attraverso eventuale confronto con le singole strutture e produrre:

- il Programma giornaliero dei trasporti afferenti a ciascun singolo Presidio Ospedaliero aziendale;
- Il Programma giornaliero dei trasporti dovrà essere trasmesso da parte della Centrale Operativa, per la parte di competenza, a ciascun operatore aggiudicatario entro le ore 19.00 del giorno feriale antecedente a quello di effettuazione dei trasporti ed alle Direzioni Mediche di Presidio entro le ore 08.30 del giorno di effettuazione dei trasporti.

2.4.2 Attività estemporanea a richiesta

Con riferimento alle richieste di effettuazione di servizio di trasporto non programmate, la Centrale Operativa dovrà individuare i mezzi impiegati in modo da rispettare i tempi di erogazione della prestazione fissati all'art. 2.3 del presente Capitolato Speciale. La Centrale Operativa dovrà trasmettere con cadenza mensile (entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento) al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, appositamente designato, la seguente documentazione:

a. tabelle riepilogative dei trasporti pazienti attivati presso ciascun Presidio Ospedaliero, corredate di tutte le informazioni di seguito precisate:

- cognome e nome del paziente,
- tipologia mezzo utilizzato (CMR/UTI, Ambulanza tipo "A"),
- numero nosologico,
- identificativo reparti/servizi di origine,
- identificativo reparti/servizi di destinazione,
- stato del servizio (programmabile/non programmabile/urgente),
- esecuzione prestazione (sola andata, andata/ritorno)
- modalità contrattuale di esecuzione (intra / extra contratto)
- data prenotazione,
- data esecuzione prestazione,
- ora pianificata prestazione,
- ora effettiva prestazione,
- ora di rientro del paziente al reparto di origine,
- eventuali note per trasporti non andati a buon fine o altro e relativa motivazione;

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

b. tabelle riepilogative dei trasporti di materiale biologico e sanitario (sangue, emoderivati, provette, tessuti prelevati, esami radiografici, farmaci, etc.) attivati presso ciascun Presidio Ospedaliero, corredate di tutte le informazioni di seguito precisate:

- tipologia materiale trasportato (sangue, emoderivati, provette, tessuti prelevati, esami radiografici, farmaci, etc.),
- identificativo reparti/servizi di origine,
- identificativo reparti/servizi di destinazione,
- data prenotazione,
- data esecuzione prestazione,
- ora pianificata prestazione,
- ora effettiva prestazione,
- eventuali note per trasporti non andati a buon fine o altro e relativa motivazione;

2.5 Mezzi di trasporto, dotazioni strumentali e attività di controllo

Ad integrazione di quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 5165/2016, in occasione di avvio della fase esecutiva del contratto ed aggiornate con periodicità annuale o ad ogni variazione intercorrente, gli operatori economici coinvolti trasmetteranno all'ASST le seguenti informazioni inerenti i veicoli adibiti al trasporto: marca, modello e caratteristiche tecniche, numero di targa, anno di immatricolazione, chilometri percorsi ed autocertificazione circa il possesso dei requisiti richiesti. La S.C. Gestione Acquisti Congiuntamente al DEC si farà carico di recepire la documentazione in argomento e verificare i requisiti richiesti.

2.5.1 Servizio di trasporto sanitario con ambulanze/CMR

L'operatore aggiudicatario dovrà erogare le prestazioni oggetto della presente procedura garantendo l'esclusiva disponibilità a favore dell'Ente contraente delle dotazioni di mezzi di trasporto specificamente riportati al precedente art. 2.2, dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni H24/365 die, nel rispetto degli standard minimi prestazionali espressamente disciplinati all'interno del presente Capitolato.

Mediante impiego di tipologia di ambulanze riportate nell'Allegato B della D.G.R. 16 maggio 2016, n. X/5165, (Rif. A03; A04; A05) dovranno essere garantite le seguenti principali prestazioni:

1. trasporto sanitario e trasporto sanitario avanzato di pazienti verso diverse strutture aziendali ed extra aziendali;
2. trasporto di sangue, emocomponenti, materiale biologico e sanitario vario in regime di urgenza;
3. trasporto di pazienti dal luogo dell'evento al P.S. del P.O. di riferimento nell'ambito degli interventi di E/U in area non sanitaria di competenza di ciascun Ente, su richiesta dell'equipe E/U intervenuto,



in ottemperanza di quanto previsto dalla procedura aziendale per la gestione dell'E/U adottata da ciascun Ente;

4. trasporto dell'equipe E/U per la gestione di eventi occorsi in area sanitaria e non sanitaria di competenza di ciascun Ente;
5. trasporto di pazienti al domicilio o presso strutture di accoglienza nelle ipotesi eccezionali di dimissioni di persone in stato di indigenza.

Servizio Con Centro Mobile Rianimazione

Si richiama quanto previsto dalla DGR 5165/2016 con i seguenti requisiti aggiuntivi:

1. il monitor multiparametrico citato nell'allegato B della DGR, punti 6.12, 6.13, 6.14 deve includere: monitoraggio EtCO₂ ed almeno una traccia di pressione invasiva; dotazione bracciali per pressione non invasiva, da neonato a grande obeso;
2. il ventilatore polmonare (punto 6.14) deve erogare autonomamente la PEEP senza applicazione di valvole esterne. Deve preferibilmente essere dotato di software per Ventilazione Non Invasiva;
3. fornitura di sistema per erogazione CPAP a flusso continuo (Punto 6.15) - sistema venturimetro e relativo analizzatore di FiO₂;
4. fornitura di pompa a siringa (punto 6.16); e) potenza dell'inverter di almeno 1400 W e la presenza di un inverter di riserva (600-1000W).

Le prestazioni di trasporto oggetto del servizio dovranno essere erogate impiegando, in considerazione delle condizioni cliniche del cittadino e della tipologia di trasporto (sanitario/sanitario avanzato), le ambulanze riportate nell'Allegato B della D.G.R. 16 maggio 2016, n. X/5165, (Rif. A03; A04; A05).

2.5.1.1 Modalità di trasporto

Il servizio di trasporto dovrà in ogni caso essere erogato nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di privacy dei pazienti.

Ciascun trasporto dovrà essere eseguito impiegando mezzi di trasporto idonei previa valutazione delle condizioni cliniche dei pazienti da parte del personale medico/infermieristico dell'ASST, che provvederà a fornire indicazioni sulle modalità di esecuzione del trasporto (autonomo, in carrozzina, con barella). Il servizio prevede di norma l'accoglimento del cittadino, la presa in carico della relativa documentazione, l'accompagnamento al reparto o al servizio di destinazione, la presentazione al personale di reparto o del servizio con la consegna della relativa documentazione ed il riaccompagnamento al reparto d'origine, il possibile successivo recupero della documentazione dei pazienti eventualmente trattenuta per la refertazione di indagini diagnostiche. Il servizio comprende, altresì, il rientro di carrozzine, bombole ossigeno, monitor o quant'altro utilizzato per eventuali trasporti/trasferimenti assistiti. Il trasporto

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

programmato contemporaneo di più pazienti mediante l'utilizzo di un solo automezzo dovrà essere autorizzato dalla Direzione Medica di P.O. o da altra U.O. appositamente autorizzata.

2.5.1.2 Trasporto di cittadino obeso e grande obeso

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire l'erogazione della totalità dei trasporti oggetto della presente procedura per pazienti obesi e grandi obesi assumendo la gestione del cittadino in tutte le fasi del trasporto e la responsabilità su tutte le attività inerenti la pianificazione logistica, l'esecuzione del trasferimento, il coordinamento delle figure coinvolte. L'operatore economico dovrà garantire l'esecuzione della singola prestazione nel rispetto delle modalità erogative e dei tempi disciplinati all'interno del presente Capitolato Speciale mediante impiego di ambulanza, fatta salva ogni ulteriore valutazione derivante da specifiche ed eccezionali circostanze di fatto.

L'ambulanza A/A1 per trasporto sanitario destinato al trasporto di pazienti bariatriche deve possedere, oltre alla dotazione prevista dalla D.G.R. 16 maggio 2016, n. X/5165, anche la seguente ulteriore dotazione:

- presidi dedicati ed omologati, dotati di sistemi di ritenuta a 20G per garantire la massima sicurezza;
- barella per il trasporto di cittadino obeso con portata minima di 240 kg.

2.5.2 Servizio di trasporto mediante automezzo

Il servizio di trasporto di sangue, emocomponenti, campioni e materiali biologici, altri beni, dovrà essere erogato con automezzo (Rif. A07 Allegato B, D.G.R. 16 maggio 2016, n. X/5165) sulla base delle effettive necessità emergenti e avvalendosi della Centrale Operativa di cui all'art. 3 del presente Capitolato Speciale.

L'operatore economico aggiudicatario, come requisito essenziale, dovrà gestire il trasporto dei campioni biologici secondo la DGR XI/7044 del 2022 e successivi documenti ed allegati, oltre che le "Raccomandazioni FISMeLab per il trasporto del materiale biologico" del giugno 2018. FISMeLab." indicate nell'Allegato Tecnico "Requisiti minimi specifici autorizzativi e di accreditamento dei Laboratori Clinici" (paragrafo riferimenti) alla DGR di cui sopra.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà effettuare la prestazione nel rispetto di tutte le prassi e modalità operative afferenti all'erogazione della prestazione fissati dall'ASST e nel rispetto dei tempi di avvio dell'esecuzione delle prestazioni indicate al successivo art. 6.3. Il trasporto di sangue, emocomponenti, campioni e materiali biologici dovrà essere effettuato secondo le Norme e Linee Guida (Circolari Ministero della Salute n. 16/2004 e n. 3/2003) e ADR 2023 paragrafo 2.2.62.1.5.8, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede per il trasporto di campioni biologici (sostanze non infettanti) destinati ad analisi routinarie l'utilizzo di un imballaggio composto da tre elementi (primario e secondario a tenuta, imballaggio esterno sufficientemente robusto).

Si segnala che, ai sensi della normativa ADR (paragrafo 2.2.62.1.5.6), i campioni per la rilevazione del sangue nelle materie fecali non sono sottoposti all'ADR.

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

I campioni umani o animali che presentano una probabilità minima di contenere agenti patogeni non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR se sono trasportati in un imballaggio atto a evitare ogni perdita e recante la dicitura "CAMPIONE UMANO ESENTE" o "CAMPIONE ANIMALE ESENTE", secondo il caso.

Si reputa che l'imballaggio sia conforme alle disposizioni di cui sopra se soddisfa le seguenti condizioni:

- È costituito da tre elementi:
 1. uno o più recipienti primari a tenuta;
 2. un imballaggio secondario a tenuta;
 3. un imballaggio esterno sufficientemente robusto tenuto conto della sua capacità, della sua massa e della utilizzazione alla quale è destinato, e di cui almeno una superficie ha una dimensione minima di 100 mm x 100 mm;
- Nel caso di liquidi, materiale assorbente, in quantità sufficiente per assorbire la totalità del contenuto, è sistemato tra il o i recipienti primari e l'imballaggio secondario, in modo che, durante il trasporto, ogni rilascio o perdita di liquido non raggiunga l'imballaggio esterno e non comprometta l'integrità del materiale di imbottitura;
- Nel caso di recipienti primari fragili multipli sistemati in un imballaggio secondario unico, questi devono essere imballati singolarmente oppure separati per evitare ogni contatto tra loro.

I dataLogger con batterie al litio non rientrano nella normativa ADR e non dovranno essere segnalati con il marchio delle batterie al litio, le batterie al litio contenute sono abitualmente a bottone o meno di due in ogni apparato.

Nel caso in cui il Medico Responsabile della spedizione stabilisca vi sia la minima probabilità che il campione possa contenere agenti patogeni infettivi, il campione dovrà essere trasportato come materia infettante categoria B (recipiente primario a tenuta avvolto da materiale antiurto, recipiente secondario a tenuta a protezione del primario, imballo esterno per la protezione da agenti esterni durante il trasporto) e il contenitore secondario dovrà offrire una resistenza di 95 kPa e dovrà essere etichettato UN 3373, secondo l'istruzione di imballaggio P650. L'operatore economico aggiudicatario del servizio, acquisiti i campioni biologici dai Laboratori aziendali opportunamente identificati e imballati (contenitore primario e secondario) dovrà provvedere alla collocazione degli stessi in apposito contenitore esterno di proprietà dell'ente, della cui cura nell'impiego sarà direttamente responsabile. Tali contenitori dovranno comunque essere forniti di piastre eutettiche (che garantiscano il mantenimento del range di temperatura previsto per il tipo di emocomponente trasportato), di tasca per data logger (per la registrazione della Temperatura durante il trasporto).

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

2.5.2.1 Requisiti minimi dei veicoli

Gli automezzi impiegati per il trasporto di emocomponenti dovranno essere dotati dei requisiti previsti dal Decreto del 9 settembre 2008 - Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2008, n. 219. Gli automezzi dovranno essere dotati di:

- aria climatizzata;
- telefono cellulare per garantire la continua comunicazione con l'autista dell'autoveicolo.

Il mezzo di trasporto in argomento dovrà essere in possesso delle dotazioni e dei requisiti minimi espressamente previsti nell'Allegato B della D.G.R. 16 maggio 2016, n. X/5165.

2.5.2.2 Dotazioni e disposizioni per il trasporto di sangue e campioni biologici

L'attività di trasporto di sangue, emocomponenti e campioni biologici dovrà essere espletata nel rispetto della normativa vigente in materia ed in conformità a quanto espressamente previsto negli Allegati A e A1, D.G.R. 16 maggio 2016, n. X/5165, garantendo il mantenimento di temperature non > a 25° C impiegando veicoli (di norma automezzi) climatizzati e mediante impiego di contenitori a norma dotati di sistemi di data logger. Detti contenitori saranno forniti dall'ASST nella fase di avvio dell'esecuzione del contratto in numero e dimensioni idonei all'esecuzione del servizio.

Ad ogni modo, l'operatore economico aggiudicatario, come requisito essenziale, dovrà gestire il trasporto dei campioni biologici secondo la DGR XI/7044 del 2022 e successivi documenti ed allegati, oltre che le "Raccomandazioni FISMeLab per il trasporto del materiale biologico" del giugno 2018. FISMeLab" indicate nell'Allegato Tecnico "Requisiti minimi specifici autorizzativi e di accreditamento dei Laboratori Clinici" (paragrafo riferimenti) alla DGR di cui sopra.

Sarà in ogni caso posto carico dell'operatore aggiudicatario l'onere della massima diligenza e cura nelle operazioni di movimentazione degli stessi, e la fornitura, a cadenza mensile oppure a richiesta, della correttezza del trasporto mediante report delle temperature registrate dai data logger. Nell'ipotesi in cui dovessero derivare danni alle dotazioni fornite dall'Ente nella fase di movimentazione dei contenitori, non derivante dalla ordinaria usura del bene, l'operatore economico sarà tenuto alla sostituzione dei contenitori danneggiati nel numero e per la tipologia dei beni dichiarati fuori uso dal Direttore della Struttura Sanitaria beneficiaria del servizio. Tutti i contenitori destinati alla movimentazione, ivi compresi quelli reintegrati dall'operatore economico in corso di vigenza del contratto, rimarranno nella proprietà dell'Ente destinatario del servizio alla data di scadenza del contratto. Per i servizi di trasporto sangue, plasma ed emoderivati devono essere rispettate le indicazioni delle Unità Operative Immunotrasfusionali richiedenti il servizio. Durante il trasporto l'autorizzazione all'utilizzo dei segnalatori acustici e luminosi

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

supplementari deve essere espressamente concessa, di volta in volta, dalla Struttura Sanitaria richiedente e trasmessa al Soggetto che effettua il servizio.

I campioni saranno confezionati in colli coibentati (conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e della ADR in vigore) idonei al mantenimento della temperatura in rapporto ai tempi di consegna ed al tipo di materiale trasportato. Il ritiro dei campioni, confezionati come sopra precisato, dovrà essere effettuato presso le sedi di prelievo riportate all'art. 2.1 del presente Capitolato Speciale. Resta inteso che in corso di vigenza del contratto gli Enti contraenti potranno ridefinire le sedi di prelievo e consegna alla luce delle insorgenti esigenze derivanti da modificazioni dell'assetto aziendale in ragione di intervenute riforme di rilievo nazionale e/o regionale ovvero in ragione di emergenti esigenze derivanti da riorganizzazione dei servizi e delle funzioni aziendali.

I campioni dovranno essere consegnati, entro la stessa giornata del prelievo e nel rispetto degli orari fissati all'interno della programmazione delle attività definita dall'Ente. L'operatore economico aggiudicatario dovrà assicurare, ai fini della corretta esecuzione del servizio, l'espletamento delle attività ed operazioni di seguito sinteticamente illustrate:

- attività di raccolta dei campioni presso i punti di prelievo e loro trasporto presso le sedi indicate dall'Ente (di norma sede di Laboratorio Analisi). Detta attività dovrà essere svolta in conformità alle normative vigenti e alle procedure in essere adottate dagli Enti presso i singoli Laboratori. Dovranno essere in ogni caso garantiti il rispetto dei criteri di conservazione e trasporto sopra specificati;
- corretta gestione del sistema qualità del servizio prestato (rispetto delle procedure e controllo del tempo e della temperatura non > a 25° C) ed il monitoraggio costante della soddisfazione del cliente (UU.OO. destinatarie del Servizio + Laboratori Analisi) rispetto al servizio complessivamente erogato;
- messa in uso e quotidiana compilazione da parte delle unità di personale impiegato di "Registro di Percorso" su cui riportare, per ogni giornata di esecuzione del servizio, data, ora di inizio e fine servizio, numero km iniziale e finale, targa del mezzo.

È richiesto che l'operatore economico individui i migliori itinerari di percorrenza differenziati, se necessario, per fasce orarie quotidiane, allo scopo di garantire che la temperatura di trasporto venga mantenuta nel range prestabilito.

2.5.3 Mezzi di trasporto

Si richiama quanto previsto dalla DGR 5165/2016. Durante il trasporto l'autorizzazione all'utilizzo dei segnalatori acustici e luminosi supplementari prevede due diverse casistiche:

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

A. Attivazione dei segnali solo in presenza di personale sanitario afferente all'ASST a bordo del mezzo che ne autorizzi l'utilizzo, informando in via preliminare l'ufficio competenti e della DMP (Segreteria Esterni) dell'attivazione;

B. In assenza di personale sanitario a bordo del mezzo, nei casi in cui subentri un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente, dovrà essere contattato il Numero Unico Europeo per le Emergenze (NUE) 112, che contatterà la SOREU territoriale di riferimento per mettere in atto le procedure del caso.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà impiegare per l'erogazione del servizio veicoli (ambulanze + automezzi) appartenenti alla classe ambientale minima Euro 4 che abbiano realizzato un chilometraggio pari o inferiore a km 320.000 e trasmettere ed aggiornare, in occasione di avvio della fase esecutiva del contratto ed entro 15 giorni da ogni modifica intervenuta ed in ogni caso con periodicità annuale, le seguenti informazioni inerenti i veicoli adibiti al trasporto:

- numero di telaio;
- targa;
- data prima immatricolazione;
- modello;
- km percorsi;
- proprietà;
- tipologia di veicolo;
- percentuale di impiego nell'esecuzione del contratto;
- note.

L'operatore economico contraente dovrà garantire la manutenzione preventiva periodica dei mezzi di trasporto impiegati per l'esecuzione del/i contratto/i derivanti dalla presente procedura, nel rispetto di quanto indicato dalla casa produttrice. Degli interventi di manutenzione preventiva e straordinaria dovrà essere conservata a cura dell'operatore economico idonea documentazione a comprova, in qualsiasi momento della fase di esecuzione del contratto, dello stato di manutenzione e buon funzionamento dei mezzi di trasporto impiegati. I mezzi che verranno utilizzati per l'erogazione di tutti i servizi di trasporto dovranno essere sottoposti a sanificazione interna ed esterna, secondo un calendario programmato ed in conformità alle prescrizioni contenute all'interno del documento All. 2 "Procedura di deterzione e disinfezione di mezzi e attrezzature" allegato al presente Capitolato Speciale.

Delle attività di sanificazione l'operatore dovrà redigere e conservare un apposito registro, che dovrà essere esibito a richiesta in occasione di ciascuna sessione di ispezione e controllo.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

2.5.4 Dotazioni strumentali

Le attrezzature necessarie per il trasporto, le attrezzature ed apparecchiature sanitarie, altro materiale di medicazione e di protezione individuale dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla D.G.R. 16 maggio 2017, n. X/5165.

Gli elenchi di attrezzature necessarie per il trasporto, attrezzature ed apparecchiature sanitarie, materiale per medicazione e di protezione individuale dovranno essere verificati tramite compilazione di apposita check- list, con cadenza settimanale da parte del capo turno/capo servizio, tale documentazione dovrà essere conservata in apposito raccoglitore e potrà essere oggetto di verifica da parte di operatori sanitari identificati dalle DMP.

Tutte le attrezzature/apparecchiature sanitarie dovranno essere sottoposte a verifica di manutenzione periodica ordinaria e straordinaria, nel rispetto di quanto previsto dalla casa produttrice, che ne attesti il regolare funzionamento.

Il contraente dovrà trasmettere ed aggiornare, in occasione di avvio della fase esecutiva del contratto ed entro 15 giorni da ogni modifica intervenuta ed in ogni caso con periodicità annuale, le seguenti informazioni inerenti le apparecchiature elettromedicali impiegate.

2.6 Rendicontazione delle prestazioni

Ciascun operatore contraente dovrà rendicontare con cadenza mensile le prestazioni di trasporto effettivamente eseguite. I report mensili dovranno indicare per singolo trasporto:

- nome e cognome del cittadino
- tipologia e targa del mezzo di trasporto impiegato
- numero nosologico
- identificativo P.O./reparti/servizi di origine
- identificativo P.O./reparti/servizi di destinazione
- identificazione degli operatori costituenti l'equipaggio impiegato (nominativi/numero matricola)
- regime di erogazione del servizio (programmato/non programmato ordinario/non programmato urgente)
- tipologia di trasporto (trasporto sanitario/trasporto sanitario avanzato/trasporto campione biologico)
- numero di pazienti trasportati (1 paz. /2 paz.)
- data e ora di prenotazione
- data e ora pianificata per esecuzione della prestazione
- data e ora inizio trasporto

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

- data e ora di fine trasporto
- luogo di partenza/luogo di arrivo
- KM percorsi
- Minuti fermo macchina
- trasporto tratta singola (A) o tratta andata/ritorno (A/R)
- pedaggio/ZTL
- eventuali note per trasporti non andati a buon fine e relativa motivazione.

I report mensili dovranno essere inseriti su una Piattaforma Telematica elaborata dall'operatore economico aggiudicatario fruibile in ogni momento dell'ASST.

L'operatore dovrà altresì contestualmente rendicontare tutte le prestazioni erogate direttamente con mezzi diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati all'art. 2 del presente Capitolato ovvero mediante avvalimento di operatori terzi autorizzati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento. La puntuale e tempestiva rendicontazione delle prestazioni effettivamente erogate rappresenta condizione necessaria per la liquidazione ed il pagamento delle relative fatture.

Tutta la documentazione afferente la rendicontazione dovrà essere trasmessa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto designato dalla ASST.

2.7 Personale impiegato

I servizi di trasporto oggetto della presente procedura dovranno essere erogati mediante impiego di personale formato, nel rispetto di quanto espressamente e dettagliatamente indicato nella D.G.R. 16 maggio 2017, n. X/5165. L'equipaggio di ogni ambulanza deve essere costituito da n. 1 autista e da n. 1 assistente in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. In ogni caso il soggetto erogatore del servizio si impegna a garantire che tutto il personale impiegato risulti adeguatamente formato all'utilizzo dei presidi e delle apparecchiature disponibili a bordo dei vari mezzi di trasporto ed adeguatamente informato relativamente alle procedure operative oggetto di contratto. La responsabilità della formazione del personale in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 è posto a carico dell'operatore economico aggiudicatario. Il personale dovrà indossare divise e dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa vigente in materia; inoltre dovrà essere dotato di apposita visibile targhetta identificativa. Il personale dovrà essere sottoposto, a cura ed a spese del soggetto contraente, ai controlli sanitari previsti dalle norme vigenti in materia. Il soggetto erogatore sarà direttamente responsabile per gli eventuali danni di qualsiasi natura che il proprio personale dovesse arrecare a qualunque persona o a qualsiasi cosa nella esecuzione del servizio e conseguentemente si

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

impegna al risarcimento in forma specifica o, in difetto, al loro risarcimento del danno, oltre ad esonerare l'ASST da ogni responsabilità a riguardo.

Il soggetto erogatore è obbligato ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale dipendente, ad applicare per le varie categorie di personale interessate tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge relative ai volontari ed al loro impiego. Tutte le assicurazioni, contributi, previdenze, sono a carico dell'operatore contraente ed in particolare quelle riguardanti l'assicurazione contro gli infortuni, tenendo sollevata l'ASST da qualsiasi responsabilità a riguardo. L'ASST in qualsiasi momento, tramite i competenti Uffici, potrà verificare il rispetto delle normative in materia applicate al personale. Resta inteso che l'ASST provvederà ad assegnare proprio personale sanitario a pazienti che richiedano speciale assistenza durante il trasporto in base alle specifiche condizioni cliniche riscontrate.

L'operatore economico aggiudicatario ed il suo personale dovranno uniformarsi a tutti i regolamenti adottati dalla ASST. Agli equipaggi sarà concesso, previa stipula di convenzione con gli operatori aggiudicatari che ne facciano richiesta, l'erogazione dei pasti presso le mense interne laddove presenti, nel rispetto delle specifiche disposizioni fissate dal Regolamento interno adottato dall'ASST Melegnano e della Martesana.

Entro il termine di 10 giorni antecedenti l'avvio della fase esecutiva del contratto l'operatore economico dovrà trasmettere al Responsabile Unico del Progetto della presente procedura apposito elenco del personale impiegato riportante le seguenti informazioni:

- Cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita;
- Inquadramento (tipologia di contratto/titolo del rapporto + livello)
- Mansioni
- Certificazioni
- Impegno orario annuo.
- Note

Durante il periodo di vigenza del contratto detto elenco, debitamente e tempestivamente aggiornato, dovrà essere trasmesso con cadenza semestrale all'ASST.

L'ASST, in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto, ha la facoltà di esprimere, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il giudizio in ordine alla idoneità tecnico-qualitativa delle prestazioni erogate dal personale designato dall'operatore contraente e eventualmente richiederne, nel caso di giudizio negativo, la sostituzione entro un termine di 15 giorni dalla richiesta.



La mancata ottemperanza da parte dell'operatore alla richiesta di sostituzione delle unità di personale giudicate inidonee, entro il termine di 15 giorni sopra indicato, integra la fattispecie di "grave inadempimento" agli effetti di quanto previsto ai successivi articoli 19 e 20.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere, in occasione dell'avvio della fase esecutiva del contratto ed aggiornare con periodicità annuale, per ogni operatore impiegato, le dichiarazioni attestanti tipologia del percorso formativo (programma ed impegno orario), in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. 16 maggio 2017, n. X/5165. L'operatore economico contraente dovrà altresì trasmettere entro il termine di 10 giorni antecedenti l'avvio della fase esecutiva del contratto, ed entro 10 giorni da ogni intervenuta modificazione, indicazione del Direttore Sanitario competente.

3. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Fatti salvi i casi specificamente di seguito disciplinati di recesso, risoluzione o cessazione anticipata del contratto, il contratto derivante dall'aggiudicazione della presente procedura avrà una durata complessiva di 36 mesi, decorrenti dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione.

3.1. Avvio della fase esecutiva del contratto

Ciascun operatore dovrà garantire entro il termine massimo di **55** giorni dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, e per tutto il periodo di vigenza del contratto:

1. il rispetto di tutte le norme inerenti alla presentazione di SCIA per l'erogazione di trasporti sanitari di cui alla D.G.R. Regione Lombardia 16 maggio 2016, n. X/5165, presentata presso l'ATS territorialmente competente;
2. il possesso di un'organizzazione, di mezzi e di unità di personale adeguatamente formate necessarie all'erogazione dei servizi oggetto di contratto, alle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale e nel rispetto delle disposizioni sancite dalla normativa vigente nonché dalla D.G.R. 16 maggio 2016, n. X/5165.

Nel caso di RTI di tipo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 1. deve essere posseduto da ciascun operatore costituente il RTI. Nel caso di RTI di tipo verticale il requisito di cui al precedente punto 1. deve essere posseduto dall'operatore economico mandatario che eroghi prestazioni di trasporto sanitario [prestazione principale]. Nel caso di RTI di tipo misto (orizzontale e verticale) il requisito di cui al precedente punto 1. deve essere posseduto dagli operatori che erogino le prestazioni di trasporto sanitario [prestazione principale]. Nel caso di RTI di tipo orizzontale, verticale e misto il requisito di cui al punto 2. deve essere posseduto da tutti gli operatori costituenti il RTI.

3.2. Periodo di prova – clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In considerazione dell'assoluta rilevanza del servizio di cui trattasi il contratto deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva in subordine di esito negativo di un periodo di prova di 6 mesi, decorrenti dalla data di

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

effettivo avvio del servizio, come risulterà da apposito verbale. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale sopra disciplinata. Entro il termine di 30 giorni solari successivi alla data di scadenza del periodo di prova, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), supportato dagli uffici competenti, redigerà una relazione in merito all'idoneità complessiva del servizio.

Nel caso in cui l'esito del periodo di prova dovesse risultare negativo il RUP provvederà a:

- acquisire apposita relazione del DEC dalla quale si evincano gli elementi comprovanti la inadeguatezza del servizio erogato, previo esperimento da parte del DEC di adeguato contraddittorio;
- comunicare all'operatore contraente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza del periodo di prova, l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto;
- affidare il servizio ad altro operatore, utilizzando, ove possibile ed opportuno, la graduatoria della procedura concorsuale.

Il contratto si intenderà *risolto*, ai sensi dell'art. 1456 cc. All'operatore uscente non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma si procederà alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di valorizzazione delle prestazioni effettivamente erogate fino alla data indicata per la definitiva cessazione del servizio. A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni subiti l'ASST si riserva la facoltà di incamerare il deposito cauzionale. L'operatore "uscente" dovrà in ogni modo garantire l'erogazione del servizio sino alla data di subentro del nuovo operatore economico, prestando la massima collaborazione.

4. CORRISPETTIVI

Il contratto sottoscritto a seguito di perfezionamento della presente procedura comporta la corresponsione di un canone mensile onnicomprensivo di tutti i costi derivanti dall'erogazione delle prestazioni previste dall'art. 2 del presente Capitolato. Per le attività rientranti nella categoria extra canone, a carattere di eccezionalità, l'ASST applicherà le tariffe di cui all'art. 2.3.1 del presente Capitolato.

Tutte le attività propedeutiche svolte dall'appaltatore per garantire il rispetto delle tempistiche di avvio del servizio saranno ad esclusivo carico dell'operatore economico aggiudicatario.

5. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, da dimostrare con la produzione di apposita documentazione dalla quale si evinca chiaramente la variazione del costo del servizio rispetto al periodo di presentazione dell'offerta, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.



Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, nella conclamata impossibilità dell'operatore economico di produrre i documenti di cui sopra e previo nulla osta da parte della Stazione Appaltante, potranno essere utilizzati gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Pertanto, decorso il primo anno di contratto, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione del costo del servizio/bene, superiore al cinque per cento, l'appaltatore avrà la facoltà di richiedere una revisione del prezzo medesimo, indicando le condizioni di natura oggettiva che ne hanno determinato l'aumento.

La richiesta di revisione, corredata della documentazione giustificativa, dovrà essere inoltrata alla S.C. Gestione Acquisti di ciascuna Azienda procedente nei 30 giorni antecedenti la scadenza annuale del contratto e non potrà avere effetti retroattivi rispetto alla data di richiesta. La revisione potrà essere riconosciuta solo dall'avvio di ciascuna annualità di servizi/fornitura.

La mancata richiesta di revisione prezzi, presentata nei termini sopraindicati, non potrà essere avanzata negli anni successivi.

Il Responsabile Unico del Progetto, supportato dal D.E.C., condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi.

L'istruttoria terrà conto dell'indice ISTAT FOI Nazionale Generale (indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato sul Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica o altri indici compatibili con la natura del contratto) relativo alla media dell'anno precedente, ovvero ai prezzi di riferimento ove esistenti, nonché alle risultanze eventualmente ottenute direttamente dal Responsabile del Progetto presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 90 (novanta) giorni con provvedimento motivato.

Si precisa che trattandosi di autonomi contratti sottoscritti da ciascuna ASST, l'operatore economico dovrà provvedere a formulare specifica istanza di revisione riferita al singolo contratto stipulato, la cui istruttoria conseguente sarà svolta in modo indipendente dal Responsabile Unico del Progetto dell'Ente.

6. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

impegna ad accettare, senza possibilità di eccezione alcuna, la facoltà della Stazione Appaltante di attivare l'opzione di proroga del contratto.

Facoltà di proroga del contratto ex art 120 comma 11 D.Lgs 36/2023: in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato alla scadenza (per tale intendendosi sia quello originario di 36 mesi sia quello eventualmente prorogato come sopra descritto per ulteriori 24 mesi) per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 e, comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi:

- a partire dal terzo anno di contratto la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario una riduzione delle prestazioni, anche oltre la concorrenza del quinto e sino al recesso unilaterale dal contratto da parte della Stazione Appaltante, in relazione allo stato di avanzamento, ed eventuale conclusione, dei lavori di adeguamento delle strutture sanitarie alle prescrizioni di cui al DM 19.03.2015. La stazione appaltante provvederà a dare informazione all'Aggiudicatario di tale riduzione delle prestazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di non meno di 60 giorni solari. L'Aggiudicatario dovrà porre in essere tutte le misure volte a ottemperare alla richiesta dalla stazione appaltante, entro il termine fissato dalla medesima. Nulla sarà dovuto a titolo risarcitorio all'Aggiudicatario, se non il riconoscimento delle prestazioni già eseguite. La presente clausola potrà essere attivata più volte e in diversi momenti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione del contratto;
- la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, per quanto attiene a tipologia e quantità di prestazioni. Gli Enti, in ragione di modificate o emergenti necessità, potrà integrare/modificare l'oggetto del contratto con riferimento ai richiamati elementi applicando le condizioni economiche risultanti in sede di procedura di gara, entro il limite di incremento o di riduzione del 30% del valore complessivo del contratto calcolato sia per il primo periodo contrattuale di 44 mesi che per le eventuali opzioni di proroga per i successivi 24 mesi e 12 mesi.



Clausola di rinegoziazione: ai sensi dell'art. 9 del Codice, nel caso in cui si verificano eventi straordinari e imprevedibili al momento di presentazione dell'offerta, non riconducibili all'aggiudicatario, che causino un rilevante e stabile (almeno 6 mesi consecutivi, valutati sull'analogo periodo dell'anno precedente) mutamento delle condizioni di mercato e del contesto economico di riferimento, o per altre circostanze non predeterminabili, è ammessa la facoltà per l'operatore economico di richiedere la revisione delle condizioni contrattuali per quanto attiene tipologia, quantità di prestazioni e corrispettivi. Il procedimento di revisione è avviato su istanza di parte al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del contratto e verrà concluso dalla Stazione appaltante entro 90 giorni. L'aggiudicatario si impegna a fornire adeguata documentazione dalla quale si evincano chiaramente i fattori e le circostanze impreviste che hanno determinato l'avvio del procedimento di revisione delle condizioni contrattuali vigenti, e a soddisfare qualsiasi richiesta integrativa dell'ente. La richiesta di documentazione sospende il termine sopra riportato.

7. CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER SCADENZA NATURALE DEL PERIODO DI VIGENZA

Alla scadenza naturale del periodo di vigenza contrattuale il Contraente dovrà porre in essere le condizioni per il subentro nel servizio dell'eventuale nuovo operatore economico aggiudicatario, garantendo la collaborazione necessaria per agevolare tutte le attività del caso.

A fine appalto il fornitore dovrà consegnare su supporto digitale l'archivio dei dati prodotti a seguito di verifiche e degli interventi.

8. RESPONSABILE DEL CONTRATTO (RC) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a nominare un Responsabile del Contratto (RC), che sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali e, pertanto, rappresenterà a tutti gli effetti l'operatore economico. Il Responsabile del Contratto si farà carico di tutte le attività destinate all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'operatore economico.

L'ASST designerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) a cui sono demandate tutte le funzioni direttamente ed indirettamente connesse all'espletamento di attività di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del contratto e la verifica del raggiungimento degli standard qualitativi richiesti, ai sensi dell'art. 114 D.Lgs. n. 36/2023 e del D.M. 49/2018. Il DEC si farà carico di coordinare le diverse articolazioni aziendali specificamente competenti per ciascun singolo e differente aspetto inerente gli elementi del contratto.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

9. TAVOLO TECNICO PERMANENTE

L'ASST si riserva la facoltà di attivare un organismo a composizione "bilaterale" denominato Tavolo Tecnico Permanente (TTP), il quale si riunirà, con cadenza ordinaria periodica bimestrale ovvero per convocazione straordinaria, allo scopo di:

1. esaminare qualsiasi elemento afferente alla fase di esecuzione del contratto ritenuto meritevole di trattazione;
2. analizzare eventuali criticità emerse e/o possibili processi di miglioramento;
3. condividere e segnalare soluzioni da adottare allo scopo di garantire regolarità di esecuzione del contratto e massima qualità delle prestazioni sanitarie erogate.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto presiede e dirige le attività del Tavolo Tecnico Permanente ed assume l'incarico di convocazione del medesimo. Il Tavolo Tecnico Permanente è composto, di norma e salvo diverse determinazioni da parte dell'ASST, dai seguenti membri stabili:

1. Responsabile del Contratto dell'aggiudicatario;
2. Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
3. Direttori Medici di Presidio o loro delegati;
4. Direttore del Dipartimento Anestesia e Rianimazione ovvero altro componente designato dall'Ente.

Ciascuna delle Parti, in considerazione degli specifici argomenti oggetto di trattazione, potrà invitare ai lavori delle singole sedute componenti diversi da quelli sopra specificamente indicati, dandone preventiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto. In occasione delle sessioni di lavoro di tale organismo saranno analizzate congiuntamente criticità o disfunzioni accertate nel corso dell'esecuzione del contratto. L'operatore aggiudicatario s'impegna a concordare in occasione delle sessioni di lavoro iniziative o soluzioni di carattere organizzativo risolutive della disfunzione accertata. Fatte salve le diverse ed ulteriori forme di monitoraggio e controllo dello stato dell'esecuzione del contratto, e della comunicazione diretta tra Responsabile del Contratto e Direttore dell'Esecuzione, in ciascuna sessione di lavoro del TTP, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà a riscontrare l'esito delle iniziative concordate in sede dei lavori del TTP ed attuate.

10. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

ASST Melegnano e della Martesana effettuerà le verifiche di competenza sull'operatore economico contraente relative all'idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a) del T.U. D.Lgs. n. 81/2008.

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. Lo stesso sarà tenuto a comunicare all'ASST, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'Azienda Sanitaria e l'aggiudicataria si impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

ASST fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell'impresa appaltatrice e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I Responsabili dell'operatore economico aggiudicatario:

- coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto;
- coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

A tal proposito la stima degli oneri per la sicurezza è inserita nel Disciplinare di gara all'art. 3. Dopo l'aggiudicazione i costi della sicurezza saranno rimodulati sulla base degli apprestamenti che le parti riterranno necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività in appalto.

11. CLAUSOLE SOCIALI

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3 del Disciplinare di gara.

Il riassorbimento del personale dovrà essere garantito nella misura minima dichiarata in sede di presentazione di offerta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, c. 4 dell'Allegato II.3 del Codice dei contratti pubblici è requisito necessario, per la presentazione dell'offerta, l'aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999.

In caso di aggiudicazione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a garantire l'assunzione dell'obbligo, fatto salvo quanto previsto in materia di stabilità occupazionale, di assicurare una quota pari almeno al 30

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

L'assunzione di soggetti svantaggiati, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione dovrà essere garantita nella misura minima dichiarata in sede di presentazione di offerta.

L'ASST espletterà attività di monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni normative in materia di stabilità occupazionale, sulla base di quanto espressamente dichiarato dall'operatore economico in sede di procedura di gara, secondo quanto di seguito precisato.

Il contraente trasmetterà al DEC designato:

- entro 30 giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto, una relazione nella quale siano indicati i nominativi del personale assorbito e il relativo livello occupazionale di inquadramento precisando se trattasi di soggetti svantaggiati, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;
- con cadenza semestrale, aggiornamento del prospetto del personale impiegato e idonea documentazione finalizzata alla verifica del mantenimento del livello occupazionale di inquadramento riconosciuto ai lavoratori in fase iniziale del contratto, nonché al rispetto delle % di assunzione dichiarate in sede di offerta.

È facoltà dell'ASST effettuare sopralluoghi presso la sede del Contraente, in qualsiasi momento anche senza preavviso, per l'effettuazione di verifiche inerenti il rispetto degli impegni assunti da contraente in materia di stabilità occupazionale e clausole sociali.

12. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I servizi erogati saranno verificati e controllati dalle strutture aziendali secondo le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare il livello qualitativo delle prestazioni erogate ed il puntuale adempimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale.

In qualsiasi momento del periodo di vigenza del contratto, l'Azienda attraverso il DEC, i suoi delegati o qualsiasi altra professionalità avente titolo, provvederà ad effettuare sopralluoghi di verifica e accertamento in merito:

- al rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali disciplinate all'interno del presente Capitolato, dell'offerta tecnica e del contratto sottoscritto tra le parti;
- al raggiungimento degli obiettivi direttamente connessi con lo scopo del contratto di cui all'art. 1 del presente Capitolato.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Il DEC mantiene le funzioni di governo del sistema, di indirizzo, di programmazione dell'attività operativa, di controllo e di verifica del servizio svolto.

Il DEC, anche su richiesta del RSPP, ha la facoltà di promuovere indagini conoscitive sulle prestazioni e sull'applicazione del contratto, nonché sul personale impiegato per l'espletamento del servizio, anche avvalendosi della collaborazione dei Dirigenti e Preposti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

13. ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In considerazione del carattere essenziale e di rilevanza pubblica del servizio, l'operatore contraente s'impegna ad erogare le prestazioni oggetto di contratto con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell'esecuzione del servizio, ivi compreso il caso di sciopero. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'operatore contraente, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC e le articolazioni aziendali interessate alla erogazione del servizio. Il Contraente provvederà, tramite avviso scritto trasmesso al DEC, con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

14. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il contraente dovrà munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

Il contraente si impegna all'osservanza degli obblighi contrattuali di cui agli articoli del presente Capitolato. Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi all'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto nonché ogni attività e fornitura che si rendessero necessarie per l'attivazione degli stessi o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato.

Il contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Il contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Il contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, sanitarie e di igiene vigenti.

Il contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla ASST, per quanto di propria competenza.

Il contraente si obbliga, infine, a comunicare alla ASST ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto di contratto.



PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

15. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico contraente è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, nel rispetto di tutte le disposizioni espressamente contenute agli artt. 106 e 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

16. RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI

L'operatore economico risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all'Azienda ed a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

L'operatore contraente dovrà contrarre, ovvero essere titolare delle seguenti coperture assicurative:

- Ogni automezzo utilizzato per l'espletamento del servizio dovrà essere dotato di apposita copertura RCAuto avente almeno i massimali minimi di legge per incidenti durante la circolazione e per eventuali danni ai trasportati e/o al materiale biologico in conseguenza della circolazione;
- Una Polizza RCT/O, ovvero Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro, con massimale per la Sezione RCT non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro con sotto limite per persona di € 2.500.000,00. La polizza dovrà riportare espressamente l'operatività delle garanzie per danni cagionati a terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto, ivi inclusi eventuali danni a terzi in conseguenza dello smarrimento o deterioramento del materiale biologico. L'appalto e le relative attività dovranno essere espressamente richiamati. L'ASST deve rientrare nel novero dei terzi.

Il contraente si obbliga all'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla richiamata polizza assicurativa della responsabilità civile, acconsentendo fin d'ora a che la Compagnia Assicuratrice comunichi all'ASST ogni eventuale inadempimento del contraente che possa in qualche modo far venir meno la richiamata copertura assicurativa. Ciò, affinché l'ASST possa, a proprio insindacabile giudizio, ed al solo fine di rendere operativa la copertura assicurativa in parola, adempiere le obbligazioni che spettano al contraente con diritto di rivalsa mediante compensazione sulle somme relative ai corrispettivi maturati dallo stesso, nonché mediante escussione della fidejussione rilasciata dal medesimo contraente, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente subiti conseguentemente a quegli inadempimenti.

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

L'ASST sarà esonerata da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo il contraente nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'operatore economico dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i propri dipendenti, in particolare in conseguenza di furti.

L'operatore economico assume altresì ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o apparecchiature impiegate, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati all'Azienda beneficiaria del servizio o a terzi per fatto dell'operatore economico medesimo, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

L'Appaltatore dovrà garantire la necessaria copertura assicurativa contro danni procurati ai locali o a terzi, fatto salvo le responsabilità penali e civili facenti carico per legge all'Azienda. Durante le operazioni di trasporto, consegna e messa in opera nonché durante il ritiro dei ausili presso il domicilio del paziente, l'Appaltatore assume l'obbligo di sollevare l'Azienda da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdita o di danni subiti dagli ausili non imputabili per colpa grave all'Azienda.

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'Azienda contraente a semplice richiesta.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

La cessione del credito del contraente, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023. Ove l'ASST determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dal contraente, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito.

In materia di subappalto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute all'interno dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti all'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente contraente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). L'Ente contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell'affidatario del contratto e del subappaltatore.

Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della ASST, nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di legge, verificata la professionalità dei soggetti incaricati.

Il relativo contratto dovrà essere reso alla ASST, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo contestualmente la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II Titolo IV e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103.

18. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A seguito dell'aggiudicazione della presente procedura, fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti, l'operatore economico provvederà ad emettere fatture a fronte dell'esecuzione della prestazione, a seguito di emissione di appositi ordinativi da parte della S.C. competente, riferiti al corrispettivo mensile corrispondente al valore del canone mensile onnicomprensivo offerto.

La fatturazione del canone mensile onnicomprensivo decorrerà a far data dall'avvio completo del servizio.

L'ASST, in corso di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di emissione di fatture allo scopo di soddisfare proprie specifiche esigenze di natura gestionale e contabile.

L'operatore economico provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento al servizio oggetto della presente procedura di gara, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

L'ASST provvederà al pagamento del corrispettivo d'appalto mediante bonifico bancario 60 gg. dalla data della fattura. Il pagamento della fattura è subordinato:

1. all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
2. all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

3. all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'affidamento, degli estremi della determinazione di aggiudicazione definitiva, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002. Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

In caso di attivazione del Conto Deposito, l'emissione di formale ordinativo della merce utilizzata da parte dell'ASST deve avvenire preferibilmente nel mese contabile di riferimento della richiesta di reintegro del RCD.

L'ASST si obbliga a pagare il prezzo al fornitore: tale ordinativo verrà redatto secondo le procedure interne sulla base di quanto indicato nel documento del RCD attestante l'avvenuto utilizzo. L'ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato o da reintegrare in quanto danneggiato o perso. Il fornitore utilizzerà tale ordine per l'emissione della fattura di pagamento.

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	ASST di Melegnano e della Martesana
Codice iPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	UFTAVP
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Partita Iva	09320650964
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it
Indirizzo PEC	protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. data e numero del DDT/ MESE di riferimento del servizio erogato (associato a ciascuna riga fattura);
3. totale documento;
4. codice fiscale del cedente;
5. in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

"SPLIT PAYMENT" –art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per le acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento dell'IVA direttamente all'Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei servizi/forniture effettivamente rese per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio/fornitura con indicazione dell'importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. Tale documentazione dovrà essere allegata alla fattura.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte degli uffici competenti e dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

L'ASST procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria delle disposizioni prevista dal Capitolato, dal contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ASST, in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST avrà la facoltà di affidare il contratto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'ASST potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito.



Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

19. PENALITÀ

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel presente Capitolato Speciale e tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara. Qualora durante l'esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni del servizio contrattualmente sancite, l'ASST potrà avviare procedimento di applicazione delle seguenti penali, da applicarsi entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto.

N.	ELEMENTO	VALORE DELLA PENALE	MODALITÀ DI APPLICAZIONE
1	Violazione delle disposizioni inerenti la effettiva disponibilità del numero degli specifici mezzi di trasporto ad "uso esclusivo" indicati in sede di procedura di gara (numero di mezzi per giorni/fasce orarie/specifici mezzi identificati con targa/telaio) ovvero con riferimento al numero degli specifici mezzi di trasporto attivabili simultaneamente H24 da ciascun Ente sanitario sulla base di quanto dichiarato in offerta o mediante successiva comunicazione in corso di esecuzione del contratto (numero massimo di mezzi da attivare simultaneamente H24/specifici mezzi identificati con targa/telaio)	€ 1.000,00	Per ogni evento accertato
2	Violazione di norme nazionali/regionali vigenti in materia di apparecchiature/attrezzature presenti sul mezzo di trasporto	€ 700,00	Per ogni evento accertato
3	Violazione di norme nazionali/regionali vigenti in materia di mezzi di trasporto	€ 700,00	Per ogni evento accertato
4	Violazione delle disposizioni inerenti il processo di attivazione dei singoli trasporti da parte della Centrale Operativa in tema di competenze e responsabilità	€ 700,00	Per ogni evento accertato
5	Violazione delle disposizioni inerenti il processo di attivazione dei singoli trasporti da parte della Centrale Operativa in tema di dotazioni, organizzazione, tracciabilità	€ 1.000,00	Per ogni evento accertato
6	Violazione delle disposizioni in tema di tempi di erogazione del servizio di trasporto per trasporto programmato	€ 300,00	Per ogni 20 minuti di ritardo

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

7	Violazione delle disposizioni in tema di tempi di erogazione del servizio di trasporto per trasporto non programmato in regime "ordinario"	€ 300,00	Per ogni 20 minuti di ritardo
8	Violazione delle disposizioni in tema di tempi di erogazione del servizio di trasporto per trasporto non programmato in regime "di urgenza"	€ 500,00	Per ogni 20 minuti di ritardo
9	Violazione delle disposizioni, sancite dal presente capitolato e dalla D.G.R. n. X/5165/2016 in tema di personale impiegato nell'erogazione del servizio	€ 500,00	Per ogni evento accertato
10	Presenza sul mezzo di trasporto di un numero di operatori inferiore a quello indicato dalla D.G.R. 5165/2016	€ 1.500,00	Per ogni evento accertato
11	Accesso negato alla Piattaforma telematica, di cui all'art. 2.6, durante la vigenza del contratto.	€ 300,00	Per ogni evento accertato
12	Mancato caricamento del report mensile, di cui all'art.2.6, sulla Piattaforma messa a disposizione dell'ASST.	€ 200,00	Per ogni evento accertato
13	Violazione delle norme in materia di Impiego di lavoratori subordinati senza previa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro: ritardo nell'invio della comunicazione inferiore ai 30 giorni riferito ad un numero di soggetti minore o uguale al 10% dei lavoratori impiegati	€ 2.000,00	Per ogni evento accertato
14	Violazione delle norme i cui al precedente punto n. 13 in materia di ritardo nell'invio della comunicazione superiore ai 30 giorni o riferito ad un numero di soggetti superiore al 10% dei lavoratori impiegati	€ 5.000,00	La violazione di cui trattasi potrà comportare oltre all'applicazione della penale la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 20.1 del presente Capitolato Speciale.
15	Condotta illecita che abbia comportato un'infedele registrazione nel Libro Unico del Lavoro, Prospetto paga, Assegno Familiari, generando difformità fra i dati registrati e il quantum della prestazione lavorativa resa o l'effettiva retribuzione o compenso corrisposto, per un numero inferiore a 4 lavoratori ed un periodo di tempo inferiore a 3 mesi	€ 2.000,00	Per ogni evento accertato



16	Condotta di cui al precedente punto n. 15 per un numero superiore a 4 lavoratori o per un periodo di tempo superiore a 3 mesi	€ 5.000,00	La violazione di cui trattasi potrà comportare oltre all'applicazione della penale la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 20.1 del presente Capitolato Speciale.
17	Violazione di norme nazionali/regionali vigenti in materia di personale impiegato nello specifico servizio	€ 1.000,00	Per ogni evento accertato
18	Irregolarità nei contenuti e rispetto tempi della documentazione inerente la rendicontazione delle prestazioni di trasporto effettivamente erogate	€ 500,00	Per ogni evento accertato
19	Irregolarità nei contenuti e rispetto tempi della documentazione inerente all'aggiornamento dell'elenco del personale e dei mezzi	€ 500,00	Per ogni evento accertato
20	Mancata esposizione da parte dell'operatore della targhetta identificativa individuale	€ 100,00	Per ogni evento accertato
21	Mancato rispetto delle disposizioni in materia di Regolamento Privacy (artt. 26 del presente Capitolato Speciale)	€ 500,00	Per ogni evento accertato
22	Mancata sostituzione di personale ritenuto non gradito	0,05‰ dell'importo contrattuale	per ogni evento accertato
23	Mancata reperibilità del Responsabile Tecnico del Servizio	1‰ dell'importo contrattuale	per ogni evento accertato
24	Violazione degli obblighi di riservatezza	0,05‰ dell'importo contrattuale	per ogni evento accertato
25	Violazione degli obblighi di sicurezza dei lavoratori	1‰ dell'importo contrattuale	per ogni evento accertato

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'ASST si riserva la facoltà di promuovere l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte verranno contestati all'operatore economico, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'operatore economico le penali sopraindicate.

Ciascuna ASST provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata, compensando di diritto ai sensi e per gli effetti degli art. 1241 c.c. e ss con il canone mensile da corrispondere all'operatore economico. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

20.1. Clausola risolutiva espressa

Al verificarsi delle fattispecie di seguito indicate, l'ASST Melegnano e della Martesana potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.:

- a) mancato superamento del periodo di prova di cui all'art. 3.2;
- b) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto anche di natura eterogenea tra loro;
- c) falsità in atti e/o documentazione prodotta;
- d) gravi e/o fraudolenti scorrettezze o dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
- e) in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 124 del d.lgs. 36/2023;
- f) per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

- g) per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendale e nel “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.
- h) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;
- i) mancata ottemperanza alla richiesta di sostituzione di unità di personale dichiarata inidonea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 2.4.2.;
- j) qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l'attività in difformità alla normativa vigente.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l'ASST contesterà per iscritto all'operatore economico appaltatore la violazione rilevata, con termine di 15 giorni solari per le controdeduzioni. Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l'inadempimento, l'ASST comunica per iscritto l'intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo se del caso un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio.

20.2. Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate al precedente articolo e a quanto previsto all'art. 122, D. Lgs. n. 36/2023, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, l'ASST, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art., provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST avrà la facoltà di affidare il contratto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'ASST potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito.

Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

21. RECESSO UNILATERALE

21.1. Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto la titolarità di ciascun rapporto contrattuale transitasse in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali “riforme” del Servizio Sanitario Regionale, sarà facoltà dell'Ente subentrante nella qualità di nuovo soggetto contraente attivare la presente clausola di recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 123, D. Lgs. n. 36/2023, con un preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

21.2. Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente

Indipendentemente dalle motivazioni sottese all'assunzione della relativa determinazione, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 123, D. Lgs. n. 36/2023, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.

Rappresentano cause tipiche di esercizio della facoltà di recesso le fattispecie descritte al successivo articolo.

Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 2 del succitato articolo 123, D. Lgs. n. 36/2023, con preavviso non inferiore a 20 giorni.

21.3. Convenzioni centralizzate

Nel caso di attivazione di convenzioni centralizzate aventi ad oggetto l'esecuzione di forniture/servizi analoghi e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente Documento, l'ASST Melegnano e della Martesana si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Azienda, mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione, nel rispetto del termine di preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

Nel caso di aggiudicazione di procedura centralizzata per servizi integrati da parte di AREU ai sensi della DGR 437/2023, l'ASST Melegnano e della Martesana si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Azienda, mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione, nel rispetto del termine di preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

21.4. Clausola ex art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023

Qualora nel corso del contratto:

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

- vengano meno le condizioni iniziali previste dalla documentazione di gara e, in particolare, nel caso in cui vengano modificate le disposizioni normative di riferimento sia a livello regionale che nazionale, con annesse ripercussioni di tipo organizzativo sulle strutture dell'ASST, nonché in caso di eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura,

la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Azienda, mediante trasmissione via PEC all'Aggiudicatario di espressa comunicazione, con un preavviso non inferiore a 60 giorni solari rispetto alla data di cessazione del contratto, come specificato nella clausola ex art. 120 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 di cui al precedente articolo 6 "Modifiche in corso di esecuzione del contratto". La Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di recesso, di cui alla presente fattispecie, solo a partire dal terzo anno di contratto.

22. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti" dell'ASST. A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale di ciascuna ASST e sul sito della Regione Lombardia. L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il *Codice di comportamento dei dipendenti* e il *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali* disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali*.

23. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE

L'operatore economico contraente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati all'ASST contraente in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata ad ASST entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'ASST e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti pertanto al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del Dlgs 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

Subcontratto	Subcontraente
Tipologia: non sensibile	Ragione sociale: non sensibile
Oggetto: non sensibile	Indirizzo: non sensibile
Importo: non sensibile	Codice Fiscale / P. IVA: non sensibile
Data stipula: non sensibile	Iscrizione CCIAA: non sensibile
Durata prevista: non sensibile	IBAN c/c dedicato: sensibile
	Persona delegata ad operare: sensibile

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

24. SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell'operatore economico fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'Ente contraente, se dovuta, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 225, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico provvederà a rimborsare alla Azienda le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria, entro 60 giorni dall'aggiudicazione. L'ASST provvederà ad emettere fattura per l'importo relativo alle spese effettivamente sostenute.

25. CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 36/2023, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione.

Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Lodi rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.

26. RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D. Lgs. n. 36/2023 e nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ASST Melegnano e Martesana è il seguente soggetto:

DPO	P. IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY S.r.l.	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Simone Tarpignati

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale di cui all'oggetto del presente Documento Unico di Procedura, l'operatore economico contraente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento EU 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Documento, l'ASST, in qualità di Titolare, nomina l'operatore economico contraente Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 UE e Amministratore di Sistema ai sensi e per gli effetti del Provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante Privacy del 27 Novembre 2008 e ss.mm.ii.

Contestualmente alla stipula del contratto l'operatore economico si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Legale Rappresentante, l'atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, redatto dall'ASST. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto e si considererà revocata alla data di scadenza dello stesso.

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 i dati personali dell'operatore economico aggiudicatario del contratto e/o dei suoi dipendenti, forniti in vista della sottoscrizione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di esecuzione contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge.

Il rifiuto dell'operatore economico aggiudicatario al trattamento comporterà la sua decadenza da qualsiasi titolarità all'aggiudicazione della procedura, alla sottoscrizione del contratto, alla sua esecuzione.

Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 15 CAPO III del Regolamento Europeo 2016/679, può chiedere al Titolare del trattamento l'accesso la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L'operatore economico contraente ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante Privacy, specificamente previsti dal Capo III art. 15 del Regolamento.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Anna De Berti